



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 28 DEL 27.11.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTECRETO E SOCCORSO ALPINO EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO REGIONALE DEL C.N.S.A.S. DEL CLUB ALPINO ITALIANO.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P				
3 - FIOCCHI MARCELLO	P				
4 - BARTOLINI LORENZO	P				
5 - FERRARI MATTEO	P				
6 - BENASSI CLAUDIO	A				
7 - SANTI GIACOMO	P				

Totale presenti 7

Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **MIGLIORI MANUELA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Montecreto

- opera, a seguito della Concessione per la gestione degli impianti e delle piste da sci;
- assicura il Pronto Intervento in caso di incidente con personale addetto alla prevenzione, sicurezza e soccorso sulla seggiovia;
- ha predisposto apposito Piano di Soccorso per l'evacuazione dei viaggiatori, in caso di guasti e/o prolungati arresti in conformità alle norme di legge vigenti in materia;
- si è dotato di adeguati materiali ed attrezzature utili al Pronto Intervento in caso di incidente;

VISTA la Legge 24/02/1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" ed in particolare gli articoli 6, 11 e 12 che dispongono che per l'attuazione delle attività di Protezione Civile le strutture nazionali e locali possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati che, identificano il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico tra le Strutture Operative Nazionali di Protezione Civile per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio di persone in difficoltà in ambiente montano;

CONSIDERATO che è primaria importanza la sicurezza di tutte le attività umane lavorative, ricreative, sportive, sciistiche ed escursionistiche svolte nell'area degli impianti di risalita. E' inoltre riconosciuta l'importanza primaria di poter portare soccorso ed organizzare il salvataggio di coloro che avessero la propria vita in pericolo nel territorio servito dagli impianti di risalita costituiti da seggiovia e sciovie facenti parte della Stazione Sciistica nell'area di competenza del Comune di Montecreto con particolare riferimento, in caso di guasto o arresto prolungato, all'evacuazione in conformità al piano di soccorso e alla normativa vigente;

RITENUTO PERTANTO necessario e funzionale dare corso alla sottoscrizione di una Convenzione di durata 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e che laddove non interverrà disdetta la medesima si intenderà rinnovata di ulteriori 12 mesi, che disciplini i rapporti di reciproca collaborazione in relazione alle precitate attività da sottoscrivere secondo lo schema approvato con il presente atto;

ACQUISITO ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, il parere favorevole, da parte del Responsabile del Settore Tecnico, Geom. Ballotti Giuseppe, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, il parere favorevole, da parte del Responsabile Area Amministrativa Contabile Dott.ssa Castelli Angiolina, in ordine alla regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

CON VOTI unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Montecreto e il Soccorso Alpino Emilia Romagna – Servizio Regionale del C.N.S.A.S. del Club Alpino Italiano per la reciproca collaborazione in relazione alle attività descritte in premessa;
- 2) DI DICHIARARE, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 30/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA



**CONVENZIONE TRA "COMUNE DI MONTECRETO" E SOCCORSO ALPINO EMILIA
ROMAGNA – SERVIZIO REGIONALE DEL C.N.S.A.S. DEL CLUB ALPINO ITALIANO**

L'anno 2017 il giorno del mese di

TRA

COMUNE DI MONTECRETO,

in persona del Sig.Sindaco Leandro Bonucchi, corrente in via Roma n.24 - Montecreto (Modena)

E

Il Soccorso Alpino e speleologico Emilia Romagna, cod.fisc. 94033610364, con sede legale in Castelnovo ne' Monti, Via dei Partigiani 3/A, che di seguito verrà per brevità denominata SAER, iscritta nel registro regionale del volontariato in data 23 novembre 1994 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1045 ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, 266 e successive deliberazioni del Consiglio Regionale della Regione Emilia Romagna n. 801 del 16 gennaio 1992, rappresentata dal Sig. Righi Danilo, Presidente pro tempore , nato a San Pietro in Casale (BO) il 22/07/1955 e residente in San Giorgio di Piano (Bo) in via Gherghenzano 5/2h, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma quale Legale Rappresentante del SAER

PREMESSO CHE

Il Comune di Montecreto

- opera, a seguito della Concessione per la Gestione degli impianti e delle piste da sci
- assicura il Pronto Intervento in caso di incidente con personale addetto alla prevenzione, sicurezza e soccorso sulla seggiovia.
- Ha predisposto apposito Piano di Soccorso per l'evacuazione dei viaggiatori, in caso di guasti e/o prolungati arresti in conformità alle norme di legge vigenti in materia,
- Si è dotata di adeguati materiali ed attrezzature utili al Pronto Intervento in caso di incidente.

Il SAER:

- è articolazione territoriale regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano cui lo Stato ha demandato in via primaria con proprie Leggi 24 dicembre 1985 n. 776 e 18 febbraio 1992 n. 225 la ricerca, il soccorso ed il salvataggio di persone in difficoltà in ambiente montano. Che la Legge n. 74 del 21 marzo 2001 stabilisce che " Il CNSAS provvede in particolare, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale Per lo svolgimento delle attività il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale."
- è una Associazione di Volontariato senza fine di lucro riconosciuta "Onlus" regolarmente costituita con atto REP. N° 7902/2156 registrato in data 18 marzo 1993 presso il Notaio dottor Maurizio ZIVIERI, Via Rainusso, 144 – Modena, del distretto notarile di Modena.
- è associazione dotata di personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna N° 18 del 13 gennaio 1994.
- è logisticamente organizzato con 370 volontari soccorritori suddivisi in stazioni denominate Monte Alfeo, Monte Orsaro, Monte Cusna, Monte Cimone, Rocca di Badolo, Corno alle Scale, Monte Falco e XII Zona Speleologica,
- in particolare la competenza sul Comune di Montecreto sul cui territorio si trova la Stazione sciistica è assegnata alla Stazione Monte Cimone dell'Appennino Modenese

TUTTO CIO' CONSIDERATO E PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - PREMESSA

La premessa sopra riportata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il SAER contribuisce con proprio parere tecnico alla redazione del piano di soccorso per l'evacuazione dei passeggeri per calata a terra

Art. 2 – OGGETTO

Entrambe le parti attribuiscono primaria importanza alla sicurezza di tutte le attività umane lavorative, ricreative, sportive, sciistiche ed escursionistiche svolte nell'area degli impianti di risalita. Viene inoltre riconosciuta l'importanza primaria di poter portare soccorso ed organizzare il salvataggio di coloro che avessero la propria vita in pericolo nel territorio servito dagli impianti di risalita con particolare riferimento, in caso di guasto o arresto prolungato, all'evacuazione in conformità al piano di soccorso e alla normativa vigente .

Art. 3 – TERRITORIO

Il territorio in cui si esprime il contenuto del presente accordo operativo è costituito da quello servito dagli impianti di risalita costituiti da seggiovie e sciovie facenti parte della Stazione Sciistica dell'area di competenza del Comune di Montecreto che di seguito verrà denominato "Area Di Interesse ".

Art. 4 – IMPEGNI E DISPONIBILITA' DEL SAER

Il SAER, nell'ambito della collaborazione con il Comune di Montecreto si impegna a:

- contribuire, se richiesto, con proprio parere tecnico alla redazione del piano di soccorso per l'evacuazione dei passeggeri per calata a terra;
- mantenere una stazione di Soccorso Alpino permanente ed identificata nel proprio organigramma come "Stazione Monte Cimone" efficiente ed in grado di espletare i servizi qui previsti;
- dotare la propria stazione di quanto necessario (materiali, tecnologie e sistemi di comunicazione, ecc) secondo i protocolli di intervento ed ai piani formativi nazionali per adempiere ai fini istituzionali;
- garantire un rapido ed efficace servizio di soccorso;
- garantire la pronta disponibilità di una squadra tecnica SAER attivabile ai recapiti telefonici sotto riportati;

- garantire, in caso si verificano guasti od arresti prolungati, l'evacuazione dei viaggiatori della seggiovia col metodo di calate con tecniche alpinistiche;
- effettuare e coordinare attività di soccorso a terra, in supporto al personale impiantistico preposto, laddove l'operazione di salvataggio presentasse particolari difficoltà operative di recupero;
- impegnare laddove necessario l'intera struttura regionale del SAER per l'evacuazione dei viaggiatori per garantire l'evacuazione dei passeggeri per calata a terra con tecniche alpinistiche;
- prestare la propria collaborazione con gli enti addetti alla vigilanza e soccorso piste;
- segnalare eventuali situazioni di pericolo per gli utenti del comprensorio che abbia modo di verificare nell'esercizio delle proprie attività statutarie nel territorio;
- Intervenire in caso di eventi valanghivi all'interno del comprensorio secondo gli standard operativi, sanitari e di sicurezza previsti dai piani elaborati, previsti e codificati dal CNSAS;

Art. 5- IMPEGNI E DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MONTECRETO

Il Comune di Montecreto, nell'ambito della collaborazione con il SAER per la realizzazione dell'evacuazione seggiovie, si impegna a:

- 1 – Garantire libero accesso con precedenza, sugli impianti di risalita, al personale SAER , qualora si rendesse necessario,
- 2 – Richiedere alle Autorità competenti la possibilità di riservare e delimitare una zona parcheggio nei pressi degli impianti di risalita.
- 3 – Riservare uno spazio, dotato di adeguate garanzie di sicurezza, presso l'area degli impianti di risalita, individuata di comune accordo con il SAER, per custodire le attrezzature necessarie per gli interventi tecnici di soccorso.
- 4 – Garantire il reintegro o la sostituzione del materiale in dotazione al SAER,

danneggiato o usurato nelle eventuali operazioni di soccorso, o nel corso del servizio.

- 5 – Concedere l'uso, in caso di necessità operative, di strutture, apparati radio, telefoni, fax e altre dotazioni che si rivelassero utili a fronteggiare necessità inerenti al soccorso.
- 6 – Fornire una planimetria completa delle seggiovie e comunicare con tempestività l'eventuale installazione, anche temporanea, di teleferiche, cavi o qualsiasi altro ostacolo al volo radente sull'Area d'Interesse.
- 7 – Comunicare al SAER l'ubicazione del materiale di soccorso per l'evacuazione delle seggiovie.
- 8 – Procedere, in collaborazione col SAER, alla periodica verifica delle condizioni dei materiali di evacuazione seggiovie.
- 9 – Consentire libero accesso agli impianti di risalita al personale SAER impegnato in addestramento/corsi Regionali durante l'anno.
- 10 – Mettere a disposizione della Stazione di Soccorso Alpino gli impianti di risalita per effettuare necessaria attività di addestramento, preventivamente pianificata con la Società di Gestione che si impegna a dare la disponibilità dei macchinari (in uso per la manutenzione delle piste) ai fini dell'allestimento degli scenari addestrativi.
- 11 – Fornire al SAER in comodato d'uso gratuito per il periodo di durata della convenzione n°1 barella modello ROLLY della Ditta KONG e n°1 materassino a depressione VACUUM 3 della Ditta KONG

Art. 6 – OPERATIVITA' NELLA RICERCA, SOCCORSO E SALVATAGGIO

Il SAER predispone propri piani operativi specifici per affrontare le esigenze di soccorso sul territorio della stazione sciistica.

Il Comune di Montecreto redige, con il parere tecnico del SAER, il piano di soccorso per garantire l'evacuazione dei passeggeri per calata a terra.

Il Comune di Montecreto si impegna, in tutti i casi di fermo tecnico degli impianti di risalita per un

tempo superiore ai 15 minuti, ad effettuare una chiamata di un preallertamento inoltrata alla squadra di Soccorso Alpino dal Capo Servizio, dall'Esercente della Stazione, dal Direttore d'esercizio e dagli addetti agli impianti al numero di telefono 3492642460 disponibile h 24.

Se alla fase di preallertamento segue la conferma di intervento, si attiveranno le operazioni di soccorso che verranno condotte dal SAER secondo gli standard operativi, sanitari e di sicurezza previsti dai piani elaborati, previsti e codificati dal CNSAS ed applicati secondo le esigenze statisticamente uniformate in rapporto agli utenti tipici di una stazione appenninica, in conformità al piano di soccorso e alla normativa vigente .

Durante la richiesta di intervento dovrà essere comunicato il numero di persone presenti sulle seggiovie in modo tale che il SAER possa far affluire altro personale tecnico dalla propria sede operativa o da Stazioni limitrofe ovvero attraverso il 118 richiedere l'intervento di un mezzo aereo.

Nella conduzione delle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio il SAER potrà avvalersi di quanto previsto dalla Legge 18 febbraio 1992 n. 162.

Art. 7 – RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE OPERATIVA DELLA CONVENZIONE

Le parti dovranno mantenere costanti contatti operativi per la corretta applicazione di quanto convenuto per il tramite:

del responsabile (Capo Stazione) della Stazione Monte Cimone del SAER pro-tempore in carica o, in caso di Sua temporanea assenza o impedimento, del Suo Vice;

dell'Esercente delle seggiovie in caso di Sua temporanea assenza o impedimento, di un proprio collaboratore all'uopo designato.

Le parti pur riconoscendosi ampia discrezionalità reciproca nell'adempimento dei propri rispettivi impegni e disponibilità, sopra elencati, si danno vicendevolmente atto che per le eventuali decisioni immediate e di una certa importanza, che necessitino di ratifica da parte dei rappresentanti legali, si impongono la reciproca tempestiva comunicazione.

Art. 8 – DURATA

Il presente accordo ha validità di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. Alla scadenza laddove non intervenga disdetta, da inviarsi tramite raccomandata o pec con preavviso di 2 mesi, il contratto si intenderà rinnovato di ulteriori 12 mesi e così di seguito.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI MONTECRETO,

in persona del

Sig. Sindaco Leandro Bonucchi,

Il Soccorso Alpino e Speleologico

Emilia Romagna

IL PRESIDENTE

Danilo Righi

**CONVENZIONE TRA "COMUNE DI MONTECRETO" E SOCCORSO ALPINO EMILIA
ROMAGNA – SERVIZIO REGIONALE DEL C.N.S.A.S. DEL CLUB ALPINO ITALIANO**

L'anno 2017 il giorno del mese di

TRA

COMUNE DI MONTECRETO,

in persona del Sig. Sindaco Leandro Bonucchi, corrente in via Roma n.24 - Montecreto (Modena)

E

Il Soccorso Alpino e speleologico Emilia Romagna, cod.fisc. 94033610364, con sede legale in Castelnuovo ne' Monti, Via dei Partigiani 3/A, che di seguito verrà per brevità denominata SAER, iscritta nel registro regionale del volontariato in data 23 novembre 1994 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1045 ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, 266 e successive deliberazioni del Consiglio Regionale della Regione Emilia Romagna n. 801 del 16 gennaio 1992, rappresentata dal Sig. Righi Danilo, Presidente pro tempore, nato a San Pietro in Casale (BO) il 22/07/1955 e residente in San Giorgio di Piano (Bo) in via Gherghenzano 5/2h, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma quale Legale Rappresentante del SAER

PREMESSO CHE

Il Comune di Montecreto

- opera, a seguito della Concessione per la Gestione degli impianti e delle piste da sci
- assicura il Pronto Intervento in caso di incidente con personale addetto alla prevenzione, sicurezza e soccorso sulla seggiovia.
- Ha predisposto apposito Piano di Soccorso per l'evacuazione dei viaggiatori, in caso di guasti e/o prolungati arresti in conformità alle norme di legge vigenti in materia,
- Si è dotata di adeguati materiali ed attrezzature utili al Pronto Intervento in caso di incidente.

Il SAER:

- è articolazione territoriale regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano cui lo Stato ha demandato in via primaria con proprie Leggi 24 dicembre 1985 n. 776 e 18 febbraio 1992 n. 225 la ricerca, il soccorso ed il salvataggio di persone in difficoltà in ambiente montano. Che la Legge n. 74 del 21 marzo 2001 stabilisce che " Il CNSAS provvede in particolare, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale Per lo svolgimento delle attività il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale."
- è una Associazione di Volontariato senza fine di lucro riconosciuta "Onlus" regolarmente costituita con atto REP. N° 7902/2156 registrato in data 18 marzo 1993 presso il Notaio dottor Maurizio ZIVIERI, Via Rainusso, 144 – Modena, del distretto notarile di Modena.
- è associazione dotata di personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna N° 18 del 13 gennaio 1994.
- è logisticamente organizzato con 370 volontari soccorritori suddivisi in stazioni denominate Monte Alfeo, Monte Orsaro, Monte Cusna, Monte Cimone, Rocca di Badolo, Corno alle Scale, Monte Falco e XII Zona Speleologica,
- in particolare la competenza sul Comune di Montecreto sul cui territorio si trova la Stazione sciistica è assegnata alla Stazione Monte Cimone dell'Appennino Modenese

TUTTO CIO' CONSIDERATO E PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - PREMESSA

La premessa sopra riportata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il SAER contribuisce con proprio parere tecnico alla redazione del piano di soccorso per l'evacuazione dei passeggeri per calata a terra

Art. 2 – OGGETTO

Entrambe le parti attribuiscono primaria importanza alla sicurezza di tutte le attività umane lavorative, ricreative, sportive, sciistiche ed escursionistiche svolte nell'area degli impianti di risalita. Viene inoltre riconosciuta l'importanza primaria di poter portare soccorso ed organizzare il salvataggio di coloro che avessero la propria vita in pericolo nel territorio servito dagli impianti di risalita con particolare riferimento, in caso di guasto o arresto prolungato, all' evacuazione in conformità al piano di soccorso e alla normativa vigente .

Art. 3 – TERRITORIO

Il territorio in cui si esprime il contenuto del presente accordo operativo è costituito da quello servito dagli impianti di risalita costituiti da seggiovie e sciovie facenti parte della Stazione Sciistica dell'area di competenza del Comune di Montecreto che di seguito verrà denominato "Area Di Interesse ".

Art. 4 – IMPEGNI E DISPONIBILITA' DEL SAER

Il SAER, nell'ambito della collaborazione con il Comune di Montecreto si impegna a:

- contribuire, se richiesto, con proprio parere tecnico alla redazione del piano di soccorso per l'evacuazione dei passeggeri per calata a terra;
- mantenere una stazione di Soccorso Alpino permanente ed identificata nel proprio organigramma come "Stazione Monte Cimone" efficiente ed in grado di espletare i servizi qui previsti;
- dotare la propria stazione di quanto necessario (materiali, tecnologie e sistemi di comunicazione, ecc) secondo i protocolli di intervento ed ai piani formativi nazionali per adempiere ai fini istituzionali;
- garantire un rapido ed efficace servizio di soccorso;
- garantire la pronta disponibilità di una squadra tecnica SAER attivabile ai recapiti telefonici sotto riportati;

- garantire, in caso si verificano guasti od arresti prolungati, l'evacuazione dei viaggiatori della seggiovia col metodo di calate con tecniche alpinistiche;
- effettuare e coordinare attività di soccorso a terra, in supporto al personale impiantistico preposto, laddove l'operazione di salvataggio presentasse particolari difficoltà operative di recupero;
- impegnare laddove necessario l'intera struttura regionale del SAER per l'evacuazione dei viaggiatori per garantire l'evacuazione dei passeggeri per calata a terra con tecniche alpinistiche;
- prestare la propria collaborazione con gli enti addetti alla vigilanza e soccorso piste;
- segnalare eventuali situazioni di pericolo per gli utenti del comprensorio che abbia modo di verificare nell'esercizio delle proprie attività statutarie nel territorio;
- Intervenire in caso di eventi valanghivi all'interno del comprensorio secondo gli standard operativi, sanitari e di sicurezza previsti dai piani elaborati, previsti e codificati dal CNSAS;

Art. 5– IMPEGNI E DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI MONTECRETO

Il Comune di Montecreto, nell'ambito della collaborazione con il SAER per la realizzazione dell'evacuazione seggiovie, si impegna a:

- 1 – Garantire libero accesso con precedenza, sugli impianti di risalita, al personale SAER , qualora si rendesse necessario,
- 2 – Richiedere alle Autorità competenti la possibilità di riservare e delimitare una zona parcheggio nei pressi degli impianti di risalita.
- 3 – Riservare uno spazio, dotato di adeguate garanzie di sicurezza, presso l'area degli impianti di risalita, individuata di comune accordo con il SAER, per custodire le attrezzature necessarie per gli interventi tecnici di soccorso.
- 4 – Garantire il reintegro o la sostituzione del materiale in dotazione al SAER,

danneggiato o usurato nelle eventuali operazioni di soccorso, o nel corso del servizio.

- 5 – Concedere l'uso, in caso di necessità operative, di strutture, apparati radio, telefoni, fax e altre dotazioni che si rivelassero utili a fronteggiare necessità inerenti al soccorso.
- 6 – Fornire una planimetria completa delle seggiovie e comunicare con tempestività l'eventuale installazione, anche temporanea, di teleferiche, cavi o qualsiasi altro ostacolo al volo radente sull'Area d'Interesse.
- 7 – Comunicare al SAER l'ubicazione del materiale di soccorso per l'evacuazione delle seggiovie.
- 8 – Procedere, in collaborazione col SAER, alla periodica verifica delle condizioni dei materiali di evacuazione seggiovie.
- 9 – Consentire libero accesso agli impianti di risalita al personale SAER impegnato in addestramento/corsi Regionali durante l'anno.
- 10 – Mettere a disposizione della Stazione di Soccorso Alpino gli impianti di risalita per effettuare necessaria attività di addestramento, preventivamente pianificata con la Società di Gestione che si impegna a dare la disponibilità dei macchinari (in uso per la manutenzione delle piste) ai fini dell'allestimento degli scenari addestrativi.
- 11 – Fornire al SAER in comodato d'uso gratuito per il periodo di durata della convenzione n°1 barella modello ROLLY della Ditta KONG e n°1 materassino a depressione VACUUM 3 della Ditta KONG

Art. 6 – OPERATIVITA' NELLA RICERCA, SOCCORSO E SALVATAGGIO

Il SAER predispone propri piani operativi specifici per affrontare le esigenze di soccorso sul territorio della stazione sciistica.

Il Comune di Montecreto redige, con il parere tecnico del SAER, il piano di soccorso per garantire l'evacuazione dei passeggeri per calata a terra.

Il Comune di Montecreto si impegna, in tutti i casi di fermo tecnico degli impianti di risalita per un

tempo superiore ai 15 minuti, ad effettuare una chiamata di un preallertamento inoltrata alla squadra di Soccorso Alpino dal Capo Servizio, dall'Esercente della Stazione, dal Direttore d'esercizio e dagli addetti agli impianti al numero di telefono 3492642460 disponibile h 24.

Se alla fase di preallertamento segue la conferma di intervento, si attiveranno le operazioni di soccorso che verranno condotte dal SAER secondo gli standard operativi, sanitari e di sicurezza previsti dai piani elaborati, previsti e codificati dal CNSAS ed applicati secondo le esigenze statisticamente uniformate in rapporto agli utenti tipici di una stazione appenninica, in conformità al piano di soccorso e alla normativa vigente .

Durante la richiesta di intervento dovrà essere comunicato il numero di persone presenti sulle seggiovie in modo tale che il SAER possa far affluire altro personale tecnico dalla propria sede operativa o da Stazioni limitrofe ovvero attraverso il 118 richiedere l'intervento di un mezzo aereo.

Nella conduzione delle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio il SAER potrà avvalersi di quanto previsto dalla Legge 18 febbraio 1992 n. 162.

Art. 7 – RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE OPERATIVA DELLA CONVENZIONE

Le parti dovranno mantenere costanti contatti operativi per la corretta applicazione di quanto convenuto per il tramite:

del responsabile (Capo Stazione) della Stazione Monte Cimone del SAER pro-tempore in carica o, in caso di Sua temporanea assenza o impedimento, del Suo Vice;

dell'Esercente delle seggiovie in caso di Sua temporanea assenza o impedimento, di un proprio collaboratore all'uopo designato.

Le parti pur riconoscendosi ampia discrezionalità reciproca nell'adempimento dei propri rispettivi impegni e disponibilità, sopra elencati, si danno vicendevolmente atto che per le eventuali decisioni immediate e di una certa importanza, che necessitino di ratifica da parte dei rappresentanti legali, si impongono la reciproca tempestiva comunicazione.

Art. 8 – DURATA

Il presente accordo ha validità di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. Alla scadenza laddove non intervenga disdetta, da inviarsi tramite raccomandata o pec con preavviso di 2 mesi, il contratto si intenderà rinnovato di ulteriori 12 mesi e così di seguito.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI MONTECRETO,

in persona del

Sig. Sindaco Leandro Bonucchi,

Il Soccorso Alpino e Speleologico

Emilia Romagna

IL PRESIDENTE

Danilo Righi

